

Puglia: sentenza della Corte Costituzionale su legge del commercio

Corte Costituzionale: ribadite illegittimità e incostituzionalità dei vincoli all'attività commerciale. La libertà dell'imprenditore unica strada per un commercio moderno e coerente con le esigenze dei cittadini

Milano, 15 novembre 2016– *“La sentenza della Corte Costituzionale (n. 239/2016) emessa venerdì 11 novembre 2016 in relazione alla legge sul commercio del 2015 della Regione Puglia, rappresenta l'ennesima conferma che l'impianto di liberalizzazione delle attività economiche costituito dalle leggi Salva Italia e Cresci Italia non può essere modificato da norme regionali, in quanto attinente alla materia di tutela della concorrenza, ambito di competenza esclusivamente statale”* afferma Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione.

“Questa sentenza si aggiunge alle altre già emesse in passato dalla Consulta su simili interventi restrittivi emanati dalle Amministrazioni locali, e si affianca a pronunciamenti nella stessa direzione del Consiglio di Stato e dei Tar, oltre alle numerose segnalazioni dell'Antitrust” continua il Presidente di Federdistribuzione.

Nel mese di aprile 2015 con la legge n. 24 (Codice del Commercio) la Regione Puglia aveva disegnato un provvedimento che prevedeva **numerosi ostacoli allo sviluppo del commercio: limiti nell'orario di apertura dei negozi, divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici** pur se per “programmi di valorizzazione commerciale”, **necessità di apposite autorizzazioni espresse o di controlli ex-ante all'esercizio di attività commerciali da parte del Comune.**

*“La Corte Costituzionale si esprime sui numerosi aspetti trattati nella legge del commercio della Regione Puglia. Su tutti ribadisce **l'illegittimità e incostituzionalità di norme che prevedano limiti e vincoli al libero espletarsi dell'attività d'impresa e quindi ostacoli alla concorrenza.** Dopo questa sentenza, così ampia per argomenti trattati e così uniforme e coerente nei suoi giudizi, **siamo sempre più convinti che farsi portavoce di istanze che tutelino la libertà dell'imprenditore nel gestire la propria attività sia il modo migliore per contribuire a disegnare un commercio sempre più moderno e capace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e alle sfide che l'e-commerce propone”** conclude Cobolli Gigli.*

In allegato una sintesi della sentenza della Corte Costituzionale sui principali punti della legge 16 aprile 2015 n. 24 della Regione Puglia (Codice del Commercio)

Per ulteriori informazioni

Federdistribuzione

Stefano Crippa - Relazioni Esterne
Tel. 02 89075150 Cell. 335 5641415
comunicazione@federdistribuzione.it

Ernesto Bonetti – Ufficio Stampa
Tel. 02 89075167 Cell. 331 1866359
ernesto.bonetti@federdistribuzione.it

Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2016, hanno realizzato, in base ai dati 2015, un giro d'affari di 63,3 miliardi di euro (di cui 8,4 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 48,9% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.150 punti vendita (di cui 7.450 in franchising) e danno occupazione a 222.500 addetti. Rappresentano, infine, il 29,3% del valore dei consumi commercializzabili.

Allegato

Sintesi della sentenza della Corte Costituzionale sui principali punti della legge 16 aprile 2015 n. 24 della Regione Puglia (Codice del Commercio)

Orari dei negozi

La legge del commercio della Regione Puglia prevedeva che la Regione e i Comuni potessero promuovere "accordi volontari" tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio.

La Corte ha ritenuto che la sola previsione regionale di un Accordo in materia di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali non solo costituisce un esercizio indebito di una potestà legislativa che compete in via esclusiva allo Stato (dunque, per ciò solo illegittimo), ma nei fatti consentirebbe intese di contenuto sostanzialmente restrittivo del necessario confronto concorrenziale fra operatori, privando in ogni caso l'utenza del relativo servizio.

Divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici per programmi di valorizzazione commerciale

La legge del commercio della Regione Puglia stabiliva che tra i possibili contenuti dei "programmi di valorizzazione commerciale" potesse esservi il "divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici"

Il divieto di vendita di alcune categorie di beni, previsto dalla legislazione regionale, non è compatibile con il d.l. n. 201 del 2011 (Salva Italia) che, invece, aveva avuto

cura di abrogare le restrizioni concernenti il «divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti» e neppure con il d.l. n. 138 del 2011, secondo cui tra le restrizioni abrogate è compresa ogni «limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti». **La Corte ristabilisce, anche a questo riguardo, il principio secondo cui alle Regioni non è consentito dettare disposizioni di carattere limitativo o discriminatorio fra operatori, sia in ragione del fatto che la materia è di stretta e necessaria competenza statale, sia perché una disciplina di questo segno produce restrizioni alla libera concorrenza che operano in danno al sistema economico.**

Necessità di apposite autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali da parte del Comune

La legge del commercio della Regione Puglia prevedeva la necessità di un'autorizzazione comunale (subordinata a vincoli di procedure e alla verifica di presupposti specifici indicati dal Comune) il cui rilascio preventivo operava come condizione per l'esercizio del commercio.

E', questo, il passaggio più significativo e rilevante della decisione: la Corte ha ritenuto che la necessità, per l'operatore, di ottenere una autorizzazione espressa non risulta più coerente ai principi di semplificazione delle procedure codificati dalla legge n. 241 del 1990 -che indica la SCIA quale modulo procedimentale per l'esercizio di ogni attività rimessa al controllo dell'Autorità amministrativa- nonché dei principi di liberalizzazione indicati dal d.l. n. 201 del 2011 (Salva Italia), che **hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea**, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.